



**Ministero dell'Istruzione
I.C. GARIBALDI**
Via Marconi 46 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 61294190
Cod. Fisc. 94581370155 Cod. Min. MIIC8AR001
e-mail miic8ar001@istruzione.it miic8ar001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

Art. 1 – Gli Organi collegiali

1. Gli organi collegiali hanno il fine di realizzare la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di comunità sociale e civile.
A livello di Istituto, operano i seguenti Organi Collegiali:
 - a. Consigli di Intersezione / Interclasse / Classe;
 - b. Collegio Docenti;
 - c. Giunta Esecutiva;
 - d. Consiglio di Istituto;
 - e. Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.Nell'Istituto operano inoltre i Comitati dei genitori
2. Per meglio approfondire specifiche tematiche educative o organizzative e per facilitare lo svolgimento di alcuni compiti gli Organi Collegiali possono articolarsi in sottogruppi o commissioni di lavoro eletti al proprio interno. Ogni commissione o gruppo di lavoro dovrà prevedere un coordinatore o referente.

Art. 2 – Convocazione

1. La convocazione degli Organi Collegiali è disposta dal Presidente dell'organo stesso, per sua iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con un preavviso di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data della riunione. In caso di urgenza e per eccezionali motivi gli Organi Collegiali possono essere convocati con un preavviso inferiore a quello previsto. Nei casi di particolare urgenza o di impossibilità a convocare l'organo collegiale, il parere rispetto alle decisioni da assumere potrà essere acquisito in forma scritta attraverso specifiche circolari. La decisione assunta sarà poi ratificata nella successiva riunione ordinaria.
2. La convocazione deve essere comunicata ai membri dell'organo collegiale, tranne che per le riunioni dei docenti stabilite dal calendario annuale.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno da trattare nella seduta dell'organo collegiale, data e orario.
4. I componenti degli Organi Collegiali possono fare richiesta scritta al presidente di inserimento di particolari argomenti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente e i membri possono chiedere in apertura di seduta, l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti da trattare e sui quali deliberare dando motivazione dell'urgenza.
6. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. (vedi Art. 9) Il verbale sarà sottoposto all'organo collegiale nella seduta successiva per l'approvazione. Per facilitare lo svolgimento delle riunioni, copia della bozza di verbale verrà allegata alla convocazione della seduta successiva.

Art. 3 – Programmazione delle attività degli organi collegiali

1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel corso dell'anno scolastico allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento degli incontri. Per facilitare il coordinamento viene realizzato ad inizio d'anno un piano generale delle riunioni dei vari Organi Collegiali e degli impegni dei docenti ad opera del Dirigente Scolastico, dei collaboratori d'istituto e dei referenti dei vari plessi scolastici
2. Alle convocazioni verranno allegati, quando possibile, tutti i materiali e la documentazione inerenti gli argomenti all'ordine del giorno, per meglio predisporre la discussione e il vaglio delle proposte e per razionalizzare i tempi di riunione. Possono essere organizzate delle apposite riunioni preparatorie per ordine di scuola in previsione di delibere particolarmente complesse (presentazione progetti, utilizzo fondi scolastici ...)

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata ed in continuo contatto con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, anche se con rilevanza diversa, in rapporto alle proprie specificità.

Art. 4 - Validità sedute

1. La seduta è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti dell'organo collegiale.
2. Ai fini della validità, non è necessario che alla seduta siano presenti i rappresentanti di ogni "componente".
3. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri il Presidente comunica all'organo collegiale l'esigenza di procedere, secondo quanto disposto dalla normativa, ad eventuali surroghe tra gli altri membri eletti.

Art. 5 - Discussione dell'ordine del giorno

1. Il Presidente dirige, secondo le norme del presente regolamento, i lavori dell'Organo Collegiale, assicurandone il buon funzionamento.
2. Il Presidente tutela le prerogative dei componenti e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. In inizio di seduta il Presidente comunica all'Organo Collegiale eventuali messaggi e dà lettura delle comunicazioni indirizzate allo stesso;
4. I componenti dei seguenti organi collegiali: Collegio dei Docenti, Giunta esecutiva, Consigli di Interclasse, Classe, Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, sono tenuti al segreto professionale e al rispetto della Privacy.
5. L'Organo Collegiale può disporre udienze dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività dell'Istituto.
6. Nelle sedute dedicate a tali udienze l'Organo può invitare, qualora lo ritenga necessario, persone esterne in grado di fornire utili elementi.

Art. 6 - Diritto di intervento

1. I componenti che intendono intervenire in una discussione devono chiedere la parola al Presidente. Hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione. È consentito lo scambio di turno tra gli iscritti a parlare.

Art. 7 - Dichiarazioni di voto

1. Ogni volta che l'Organo Collegiale si accinge ad una votazione, i componenti hanno sempre facoltà di parlare per una sintetica spiegazione del proprio voto.
2. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami alle disposizioni del regolamento relative alle votazioni in corso.

Art. 8 – Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili.
2. Le votazioni concernenti persone si svolgono sempre a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. In tal caso, il Presidente costituisce un seggio formato da un Presidente e da due scrutatori.
3. La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate, si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 9 - Processo verbale

1. Il processo verbale viene redatto dal Segretario negli otto giorni successivi alla seduta dell'Organo, sulla base degli appunti stesi durante la seduta.
2. Il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario viene letto dal Segretario ed approvato all'inizio della seduta successiva.
3. Sul processo verbale è concessa la parola per non più di tre minuti soltanto per proporre rettifiche.
4. Quando sul processo verbale non ci sono osservazioni, esso si intende approvato; in caso contrario ha luogo una votazione per alzata di mano.
5. Copia dei processi verbali del Consiglio d'Istituto, del Collegio Docenti, dei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe e delle Assemblee dei genitori vengono depositate presso la Scuola in appositi fascicoli e/o registri.
6. Il verbale delle sedute del Consiglio d'Istituto è inviato via mail ai componenti il Consiglio stesso, per consentirne una lettura individuale più approfondita che può sostituire la lettura durante la seduta.

7. La lettura del processo verbale delle sedute del Consiglio d'Istituto nell'ambito della seduta successiva può essere comunque effettuata su richiesta di uno dei componenti.

Art. 10 - Ordine delle sedute

1. Se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato che intenda dare spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. Lo stesso Presidente decide se mantenere il richiamo all'ordine. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo nel corso della stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione del componente dall'aula per tutto il resto della seduta.
3. Se il componente escluso dall'aula non ottempera all'invito ad allontanarsi o tenta di rientrare nell'aula, il Presidente sospende la seduta e può anche rinviarla ad altra data, rispettando la normativa vigente.

Art. 11 - Mozione d'ordine

1. Prima della discussione di un argomento all'OdG, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Consiglio a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 12 - Composizione

1. IL Consiglio di Istituto, essendo la popolazione scolastica superiore a cinquecento alunni, è costituito da diciannove componenti:
 - otto rappresentanti del personale docente
 - otto rappresentanti dei genitori degli alunni di tutti gli ordini di scuola
 - due componenti del personale A.T.A
 - il Dirigente Scolastico, componente di diritto.
2. I membri del Consiglio d'Istituto vengono nominati dal Dirigente Scolastico sulla base degli esiti delle elezioni; rimangono in carica per la durata del Consiglio stesso (tre anni), salvo rinunce motivate o dovute alla perdita del diritto di rappresentanza quando il genitore non abbia più figli frequentanti classi dell'Istituto. Alla nomina di nuovi membri si procede con surroga così come previsto dalla normativa
3. Ciascun membro del Consiglio di Istituto può accedere agli uffici della scuola per avere le informazioni di cui ha bisogno per svolgere il proprio mandato, nonché chiedere al Dirigente Scolastico informazioni e spiegazioni sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

Art. 13 – Competenze

(ex D.I. 28 agosto 2018, n°129, Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche)

1. Le principali competenze del Consiglio sono:
 - l'indicazione delle linee generali di politica scolastica
 - l'adozione del Regolamento di Istituto
 - l'approvazione del "Piano Triennale dell'Offerta Formativa"
2. Il Consiglio di Istituto nell'adozione di particolari documenti e nell'approvazione di iniziative può acquisire preventivamente il parere del Collegio Docenti attraverso la componente docenti interna del Consiglio stesso o attraverso il Dirigente Scolastico. Il parere del Collegio ha carattere vincolante per gli aspetti pedagogico – didattici.
3. Ad inizio di ogni anno scolastico il Consiglio delibera relativamente ai documenti aventi durata e riferimento annuale, mentre per gli aspetti generali o per le attività fisse o periodiche si fa riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e alle Delibere quadro.
4. Ogni proposta di modifica dei documenti dell'Istituto dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni normative. Delle modifiche apportate dovrà essere data informazione all'utenza.
5. Il Consiglio d'Istituto, nel programmare le attività, prevede e organizza appositi incontri o indagini rivolti ai genitori, docenti, personale A.T.A., al fine di promuovere condivisione, coinvolgimento e attuazione del Piano Triennale dell'offerta Formativa (P.T.O.F.)
6. Il Consiglio, nei limiti della disponibilità di bilancio e delle indicazioni della normativa, con criteri di trasparenza, di equità e di promozione delle finalità della scuola, in riferimento all'attuazione del P.T.O.F., delibera in particolare sulle seguenti materie:
 - a. adozione del Regolamento che stabilisca modalità e procedure per:
 - la vigilanza degli alunni e la regolamentazione di assenze, ritardi, uscite
 - uso di spazi, laboratori, palestre, biblioteche

- conservazione delle strutture e delle dotazioni
 - comunicazione e collaborazione scuola - famiglia
 - modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee e delle riunioni degli Organi Collegiali
 - pubblicazione degli atti
- b. tutte le attribuzioni previste dall'art. 10 del D. legis. del 16 aprile '94 n° 297
7. Il Consiglio di Istituto approva e favorisce la stipula con Enti e Associazioni esterne di convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di programma che regolino le relazioni tra gli enti e stabiliscano le procedure di collaborazione, di sponsorizzazione e di fornitura di finanziamenti o prestazioni concordate.

Art. 14 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal D.S. ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

1. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di Istituto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, assumerà la presidenza dell'organo collegiale il consigliere più anziano scelto all'interno della componente genitori.

Art. 15 – attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio

- Il Presidente del Consiglio convoca e presiede i lavori del Consiglio d'Istituto sulla base dell'ordine del giorno e dei materiali predisposti dalla Giunta Esecutiva.
- Il Presidente del Consiglio di Istituto collabora con il Dirigente Scolastico nel mantenere i contatti con le autorità, con gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio.
- Il Presidente ha libero accesso agli uffici della scuola per le esigenze conseguenti al suo mandato e ha diritto di avere dalla Giunta Esecutiva e dal Dirigente Scolastico tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio di Istituto e di avere in copia tutta la relativa documentazione.

Art. 16 – Regolamento interno del Consiglio di Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico che presiede la riunione fino all'elezione del Presidente e all'accettazione formale dell'incarico da parte dello stesso.
2. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio di Istituto per sua decisione, per richiesta del Dirigente Scolastico, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio.
3. Il Consiglio d'Istituto viene convocato di norma con un preavviso di cinque giorni. In caso di convocazione straordinaria si cercherà di rispettare almeno i tre giorni di preavviso;
4. Alla convocazione viene allegato il verbale della seduta precedente che, in assenza di richieste di integrazione o modifica all'inizio della seduta successiva, viene considerato approvato.
5. Il Presidente del Consiglio d'Istituto predisponde, sentita la giunta esecutiva, l'ordine del giorno insieme al Dirigente Scolastico. Prima dell'inizio della seduta è possibile richiedere integrazioni all'ordine del giorno per inserire punti o argomenti urgenti da discutere su cui deliberare.
6. La convocazione della Giunta esecutiva è fissata in modo flessibile e, di norma, circa 5 giorni prima della seduta del Consiglio d'Istituto.
7. Il segretario verbalizzante la riunione del CdI sarà, alternativamente, un genitore, un docente, un ATA.
8. Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe, di interclasse, di intersezione al fine di esaminare i problemi di interesse comune, nonché il D.S.G.A. quando l'ordine del giorno prevede la discussione su documenti contabili (Programma annuale, variazioni al Programma, conto consuntivo ...)
9. Per agevolare lo svolgimento delle riunioni gli interventi dovranno rispettare i seguenti criteri:
 - Essere pertinenti con l'argomento all'ordine del giorno.
 - Non superare il limite di cinque minuti di durata.
 - Concludersi, se necessario, con una formale richiesta di votazione.
10. Per facilitare il compito del verbalizzante, gli interventi, per i quali si richiede una esatta registrazione a verbale, vanno successivamente trascritti e consegnati all'interessato.
11. Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, almeno ogni tre mesi.
12. Le assenze alle riunioni devono essere giustificate. Dopo tre assenze ingiustificate, si procede alla surroga del membro.
13. Copia delle delibere sarà esposta all'Albo dell'Istituto.

Art. 17 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche perciò vi possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori dell'organo stesso (genitori, docenti, personale ATA).
2. L'accertamento di titolo di elettore può avvenire anche mediante riconoscimento da parte del Presidente o di un membro dell'organo.
3. Il diritto di parola può essere concesso dal Presidente solo in casi eccezionali e dietro richiesta preventiva.
4. Possono essere invitati alle sedute, con diritto di parola, i rappresentanti dell'Ente locale o delle agenzie formative del territorio per discutere di particolari aspetti della vita scolastica.
5. Non è ammesso il pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 18 – Pubblicità degli atti

1. Le delibere del Consiglio di Istituto vengono pubblicate all'albo dell'Istituto, in modo che chiunque ne possa prendere visione.
2. Gli atti preparatori del Consiglio, i verbali e i documenti elaborati sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e possono essere dati in visione ai genitori, ai docenti e al personale A.T.A dell'Istituto che ne facciano richiesta.
3. Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti singole persone.

Art. 19 – Giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da due rappresentanti dei genitori che sono eletti dal Consiglio fra i suoi componenti, dal D.G.S.A. che svolge la funzione di segretario e dal D.S. che la presiede.
2. La Giunta Esecutiva, in particolare, prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso.
3. La Giunta Esecutiva, nella definizione dell'O.d.G. del Consiglio, tiene conto delle eventuali richieste inoltrate dagli organi collegiali. Per eventuali altre richieste la Giunta Esecutiva valuterà autonomamente l'inserimento o meno dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio di Istituto.

Art. 20 – Forme di intervento per sindacato e controllo

- 1 Ciascun Consigliere, per meglio esplicare la sua funzione di controllo così come riconosciutogli dalla normativa vigente, può giovarsi delle seguenti forme democratiche d'intervento durante il periodo di espletamento del mandato elettivo: a) l'interrogazione; b) l'interpellanza; c) la mozione; d) la raccomandazione; e) l'emendamento.

A. INTERROGAZIONE - L'interrogazione è una domanda che può essere scritta o verbale e fatta al Presidente, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta al Presidente, e se il Presidente stia per prendere qualche risoluzione su un determinato affare. All'interrogazione risponde il Presidente del Consiglio d'Istituto. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno. L'interrogazione non può dare luogo a discussione, avendo carattere informativo.

B. INTERPELLANZA - L'interpellanza consiste nel richiedere al Presidente del Consiglio i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. È fatta per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta. Essa è una valutazione sull'indirizzo amministrativo del Consiglio. L'interpellante rivolgerà la propria interpellanza prima della risposta. Dopo la risposta egli dichiarerà se sia o non sia soddisfatto e per quali ragioni. In caso di rinuncia dell'interpellante, qualsiasi altro Consigliere può fare propria l'interpellanza. L'interpellanza non può dare luogo a discussione e nessuna deliberazione è presa.

C. MOZIONE - La mozione è una proposta concreta che promuove un atto di indirizzo e/o un giudizio sulla condotta e azione del Presidente, od un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare. La mozione deve essere presentata per iscritto al fine di essere inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo.

DISCUSSIONE CONTEMPORANEA DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI - Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni trovano menzione nell'ordine del giorno. Per quelli su argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente, tenendo presente che l'interrogazione e l'interpellanza non possono dare luogo a discussione e deliberazione.

D. RACCOMANDAZIONE - La raccomandazione è una richiesta che i Consiglieri possono fare al Presidente, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare talune pratiche. La raccomandazione è fatta a voce, seduta stante, ma può essere fatta anche con lettera diretta al Presidente del Consiglio d'Istituto.

E. EMENDAMENTO - Ogni membro del Consiglio può presentare, per iscritto, emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi, che vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il Presidente sottopone al voto la proposta all'ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti.

FIRMATARI DI ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, RACCOMANDAZIONI ED EMENDAMENTI - Ogni Consigliere potrà firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni,

interpellanze, mozioni e raccomandazioni presentati anche da altri; ma come interpellante interrogante e proponente agli effetti della discussione sarà considerato soltanto il primo firmatario. L'intervento non potrà prolungarsi per più di cinque minuti. Questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa o vi rinunci, potrà essere sostituito da altri dei firmatari.

CONSULTAZIONE DI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E TRATTATI NELLE VARIE SEDUTE - Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che abbiano connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno e che dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati all'Albo on line dell'Istituto Comprensivo. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

IL COLLEGIO DOCENTI

Art. 21 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

(ex D.Lgs 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

Il Collegio dei docenti viene convocato di norma con un preavviso di cinque giorni.

In caso di urgenza o di convocazione straordinaria si cercherà di rispettare almeno i tre giorni di preavviso; i giorni previsti per le riunioni collegiali sono di norma il **martedì**, gli orari previsti sono i seguenti:

- Collegio di scuola Secondaria di Primo Grado martedì ore 15:00
 - Collegio di scuola Primaria giovedì ore 16.45
 - Collegio di scuola dell'Infanzia mercoledì ore 17.00
 - Collegio plenario giovedì ore 17.00

Per agevolare lo svolgimento delle riunioni gli interventi dovranno rispettare i seguenti criteri :

 - Essere pertinenti con l'argomento all'ordine del giorno.
 - Non superare il limite di cinque minuti di durata.
 - Concludersi, se necessario, con una formale richiesta di votazione.

Nei limiti del possibile l'orario di termine della riunione deve essere previsto al momento della convocazione.

Superati i trenta minuti dopo l'orario previsto per il termine, il Collegio viene aggiornato alla prima data disponibile in calendario, salvo decisione unanime del Collegio Docenti di proseguire la seduta.

Per facilitarne il compito, gli interventi per i quali si richiede una esatta registrazione a verbale, vanno successivamente trascritti e consegnati al verbalizzante.

Nel procedere alla verbalizzazione della seduta non è necessario che siano indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti nella discussione, essendo sufficiente che siano riportate, anche in maniera sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute (parere Consiglio di stato 4074/2001)

In occasione di Collegi plenari o di delibere di progetti particolarmente complessi saranno previsti momenti preparatori, con diffusione di informazioni tramite circolare interna o con riunioni pre-collegiali per ordine di scuola.

I CONSIGLI DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE - CLASSE

Art. 22 - Norme funzionamenti del Consiglio d'intersezione

1. Le competenze del Consiglio di Interclasse sono:
 - a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e ad iniziative di sperimentazione;
 - b) agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
 - c) realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
 - d) verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di competenza;
 2. La composizione del Consiglio è la seguente:
 - docenti titolari delle sezioni di plesso;
 - un genitore eletto rappresentante di ogni sezione;
 - il Dirigente Scolastico che lo presiede o un suo delegato.
 3. Quest'ultimo può delegare le funzioni di Presidente al coordinatore di plesso. In assenza del Dirigente Scolastico e del docente incaricato, la presidenza viene assunta dal docente PIÙ anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte a rotazione dai docenti,
 4. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione sono eletti entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. I Consigli di intersezione sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano un anno scolastico.
 5. Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc...), cessa di appartenere al Consiglio di intersezione, viene sostituito col primo dei non eletti nella classe. Se nessun altro genitore ha avuto voti devono essere indette nuove elezioni.
 6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona, nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti.
 7. Le riunioni non sono pubbliche. I componenti del Consiglio di intersezione, poiché il D.P.R. n. 416, art. 27, non prescrive la pubblicità degli atti, sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto d'illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi PIÙ opportuni, le deliberazioni adottate.

Art. 23 - Norme di funzionamento del Consiglio di Interclasse

1. Le competenze del Consiglio di Interclasse sono:
 - a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e ad iniziative di sperimentazione;
 - b) agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
 - c) realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
 - d) verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di competenza;
 - e) esprimere pareri sulle proposte di adozione dei libri di testo, sulle iniziative di sperimentazione e sulle materie per le quali il parere sia stato richiesto dal Collegio dei Docenti.

2. Le competenze relative alla valutazione periodica o finale degli alunni, alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Interclasse con la sola presenza dei Docenti.
3. La composizione del Consiglio è la seguente:
 - docenti titolari delle classi di plesso;
 - un genitore eletto rappresentante di ogni classe;
 - il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede
4. Quest'ultimo può delegare le funzioni di Presidente al coordinatore di plesso. In assenza del Dirigente Scolastico e del docente incaricato, la presidenza viene assunta dal docente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte a rotazione da un docente nominato dal Presidente. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse sono eletti entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. I Consigli di Interclasse sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano un anno scolastico.
5. Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc...), cessa di appartenere al Consiglio di Interclasse, viene sostituito col primo dei non eletti nella classe. Se nessun altro genitore ha avuto voti devono essere indette nuove elezioni.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona, nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche, a norma di legge, per ciclo o per gruppi di classi parallele.
8. Le riunioni non sono pubbliche. I componenti del Consiglio di Interclasse, poiché il D.P.R. n. 416, art. 27, non prescrive la pubblicità degli atti, sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto d'illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi più opportuni, le deliberazioni adottate.

Art. 24 - Norme di funzionamento del Consiglio di classe.

1. Il Consiglio di Classe:
 - a) esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione relativamente ad attività integrative e di sostegno, e di recupero, ammissione e non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, compilazione e aggiornamento scheda di valutazione;
 - b) formula al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa;
 - c) agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
 - d) realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
 - e) esprime pareri sulle proposte di adozione dei libri di testo e sulle materie per le quali il parere sia stato richiesto dal Collegio Docenti;
 - f) adotta i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'art. 19 lettera del R.D. 4.5.25 n. 653.
 - g) formula proposte alla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui alle lett. e, f, g, h, i, dell'art. 19 R.D. 4.5.25 n. 653.
2. Le competenze relative alla valutazione periodica o finale degli alunni, alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.
3. La composizione del Consiglio è la seguente:
 - docenti titolari della classe;
 - quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
 - il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede.
4. Quest'ultimo può delegare le funzioni di Presidente all'insegnante eletto coordinatore del Consiglio. In assenza del Dirigente Scolastico e del docente incaricato, la presidenza viene assunta dal docente più anziano di età. Le funzioni di segretario possono essere svolte da altro docente.
5. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe sono eletti entro il mese di ottobre/novembre di ogni anno scolastico. I Consigli di Classe sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano un anno scolastico.
6. Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc...), cessa di appartenere al Consiglio di Classe viene sostituito col primo dei non eletti nella classe. Se nessun altro genitore ha avuto voti devono essere indette nuove elezioni.
7. I Consigli di Classe si riuniscono di norma nei locali scolastici almeno una volta ogni cinque settimane.

Art. 25 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti

1. Il Comitato per la valutazione dei docenti è costituito da: tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto; è presieduto dal dirigente scolastico ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
2. Il Comitato, così composto, individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.
3. Ha durata triennale.
4. Il Comitato esprime inoltre il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all'istruttoria.

-
- 5 Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico:
- per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, previa relazione del dirigente scolastico.
 - per la riabilitazione del personale docente d cui all'articolo 501 del D.Lvo n. 297/94.
 - alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti;
 - ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 26 - Norme di funzionamento dell'Assemblea dei genitori

1. I genitori degli alunni iscritti nelle scuole dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola.
2. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, d'Istituto.
3. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse/Classe.
4. La convocazione può essere richiesta:
 - a) dagli insegnanti;
 - b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
5. Il Presidente provvede, anche tramite gli insegnanti, ad avvisare la Scuola per ottenere l'autorizzazione e a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
6. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
7. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto sintetico verbale, a cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
9. L'assemblea per l'elezione dei rappresentanti di sezione/classe svolta in modalità telematica per eventuale emergenza sanitaria o altro motivo, se richiesto dai partecipanti, può essere registrata previa presa visione dell'informativa sulla Privacy d'Istituto ed espressione del consenso alla registrazione da parte di tutti i partecipanti. La registrazione non avverrà in presenza di anche un solo diniego.

Art. 27 - Norme e funzionamento dell'Organo di garanzia istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 24/06/1998, n. 249 (Statuto degli studenti e delle studentesse), Art.5.

Ai sensi del D.P.R. 235 del 21/11/2007 che recita testualmente:

"Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media" è istituito un Organo di garanzia interno".

1. Tale organo è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da due genitori e tre docenti nominati dal Consiglio d'Istituto ad inizio mandato e surrogati periodicamente in caso di decadenza o dimissioni.
2. L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.
3. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, riguardo ai ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate in seno alla scuola secondaria di I grado entro il termine di 10 giorni.
4. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. (Vedi Allegato 5 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA)

